

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

emessa in data 29.11.2024

N. 29/c/24

**Oggetto:** Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 – Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti. Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì 29 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la Sala Valduga, Camera di Commercio di Pordenone – Udine, sede di Udine, via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 22.11.2024 e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di ~~prima~~/seconda convocazione. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

	Presenti	Assenti
1 CLOCCHIATTI ROSANNA – Presidente	X	
2 VENIER ROMANO GIORGIO – Vice Presidente	X	
3 MACORIG DANIELE – Vice Presidente	X	
4 ANZIT PIER LUIGI	X	
5 BEINAT MICHELE		X
6 BENEDETTI ENNIO	X	
7 BERGHIGNAN ROMINA	X	
8 BERNARDIS GIANFRANCO		X
9 BETTO SIMONE		X
10 BIANCHINI FABRIZIO	X	
11 BOEMO IVAN DIEGO		X
12 BRAVIN ADRIANO		X
13 BURLON PAOLO	X	
14 BUSINARO ANDREA		X
15 CANDOTTO LUCA	X	
16 CAPORALE ALESSANDRO		X
17 CECCHERINI SANDRO		X
18 CEMULINI EUGENIO		X
19 COSTAGANNA MARCO	X	
20 DAL PONTE LAURO	X	
21 DEL FORNO IVAN		X
22 D'ORLANDI GIANLUIGI		X
23 DURIGHELLO LUCA	X	
24 FELCHER TIZIANO		X
25 FERESIN CARLO	X	
26 FERRO LORENZO		X
27 FRISAN DANIELE		X
28 FURLANO FRANCO		X
29 GIAVEDONI GIOVANNI		X
30 GIOVANATTO DANIELE	X	
31 MARCOLIN CLAUDIO	X	
32 MARTINENGO MARIA BENEDETTA		X
33 MASOTTI VALTER	X	
34 MIAN PALMINA	X	
35 MORAS FRANCO		X
36 MOSCHION ANDREA	X	
37 NICLI RENATO		X

- 38 PASTI GIORGIO  
 39 PICCINI ELIA  
 40 PONTELLO DAVID  
 41 SCAINI FRANCO  
 42 SCHIFF GIULIANO  
 43 TACOLI PAOLO  
 44 TAVANO ELENA  
 45 TURATO ANNA  
 46 URBANI ANDREA  
 47 VENTURINI TIZIANO  
 48 VIGNOTTO SANDRO  
 49 ZAGLIA GIORGIO  
 50 ZANINI GABRIELE  
 51 ZILLI RUBEN  
 BONFINI DR. ANDREA - Presidente Revisori Legali  
 GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale  
 STEDILE DR. ANDREA - Revisore Legale

X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto e Direttore dell'Area Tecnica.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio dei Delegati adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica è "Ente pubblico economico non commerciale" e rientra - tra l'altro - negli organismi di diritto pubblico per espressa disposizione legislativa (vedasi l'Allegato IV D.Lgs.n.50/2016) o per interpretazione condivisa e costante della normativa vigente della giurisprudenza e delle autorità indipendenti (vedasi ANAC);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L.7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato ed integrato;

VISTO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4), le Pubbliche Amministrazioni - ivi compresi i Consorzi di bonifica - non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'art. 11 c. 2 lett. q-bis dello Statuto all'approvazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 - Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti. Anno 2024";

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, co. 2 del D.Lgs.n.175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- ovvero in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo

stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*);

- che con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, dando mandato per la cessione di una partecipazione (società Hera S.p.A. – quotata), qualora fosse risultato conveniente ed esprimendosi sul mantenimento delle altre partecipazioni dirette possedute;
- che con propria deliberazione n.39/c/17 dd.18.10.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2017*) dando contestualmente atto della convenienza dell'avvenuta cessione della partecipazione diretta dismessa (Hera S.p.A. – società quotata) e ha aggiornato il prospetto delle partecipazioni detenute, dando atto della prima applicazione delle disposizioni contenute nella prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 e recepita con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017, per l'attuazione del D.Lgs.n.175/2016;
- che con propria deliberazione n.37/c/18 dd.29.11.2018 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2018*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;
- che con propria deliberazione n.30/c/19 dd.29.11.2019 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2019*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;
- che con propria deliberazione n.478/d/20 dd.30.11.2020 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2020*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;
- che con propria deliberazione n.37/c/21 dd. 17/12/2021 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2021*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate e dando contestualmente atto della convenienza dell'avvenuta cessione della partecipazione diretta nella società Friulab e della fusione per incorporazione nel Consorzio della società controllata H2O-Acqua Energia S.r.l.;
- che con propria deliberazione 27/c/22 dd. 29/11/2022 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2022*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;
- che con propria deliberazione 29/c/23 dd. 30/11/2023 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2023*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.n.175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D.Lgs.n.175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 1, del D. Lgs.n.175/2016;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D.Lgs.n.175/2016 previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs.n.175/2016;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs.n.175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del comprensorio servito anche a seguito delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del comprensorio consortile;

DATO ATTO che:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza del Consorzio a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata;
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata;

VISTA la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'art.2, co.1, lett m) D.Lgs. 19.08.2016, n.175 espressa nell'Orientamento della struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 15.02.2018;

RITENUTO di recepire l'Orientamento del MEF-DT dd.15.02.2018 per tutte le società partecipate e, conseguentemente, di classificarle quali società "a controllo pubblico";

DATO INOLTRE ATTO che la ricognizione è stata istruita dai competenti uffici consorziali, in conformità ai sopra elencati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), avendo in considerazione le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP" e lo "Schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017", pubblicati in data 23.11.2018 sul sito del Dipartimento del Tesoro nonché gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati in data 20.11.2019 sul sito del Dipartimento del Tesoro e gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituito presso il Dipartimento del Tesoro;

VISTE le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipate e dei rappresentanti pubblicate il 12.11.2024 sul sito del Dipartimento del Tesoro;

ATTESO che gli atti relativi alla revisione in oggetto sono stati predisposti previo confronto con i vertici delle società interessate;

VISTA la Relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione acquisita al prot. 10808 dd. 29.11.2024, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata;

RIEPILOGATO che la situazione al 31.12.2023 delle partecipazioni consortili ex art.20 D.Lgs.n.175/2016, è la seguente, con riferimento alle "partecipazioni dirette":

Denominazione Società	Quota di partecipaz.al 31.12.2023	Altri riferimenti anagrafici
BONITER S.r.l.	1,58%	con sede in Venezia (30121 – VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 – Numero REA VE63775 – attiva
SOCIETA' IMMOBILIARE SANTA TERESA S.r.l. (denominazione precedente NERO' srl)	0,08%	con sede in Roma, Via di Santa Teresa, n.23, Codice Fiscale 80035370586, Partita IVA 14115351000 – Numero REA RM152289 – attiva

DATO ATTO, inoltre, che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP, si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2023, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione:

**BONITER S.r.l. (1,58%):** sede in Venezia (30121 – VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 – Numero REA VE63775 – attiva, rientrante tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la società Boniter S.r.l. è proprietaria dell'immobile situato in Venezia e adibito - a seguito di contratto di locazione - a sede di ANBI Veneto, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica operanti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 196,00 e un utile netto di € 143,00;
- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte, coincidente con l'utile netto, di € 71,00;

- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2020 un utile di esercizio ante imposte di € 71 e utile netto, di € 59,00;
- in data 30.12.2020 con atto rep. 37172 racc.29564 del notaio Dalla Valle Albano è stato modificato lo statuto sociale;
- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2021 un utile di esercizio ante imposte di € 466 e utile netto, di € 439,00;
- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2022 un utile di esercizio ante imposte di € 246,00 e utile netto, di € 169,00;
- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2023 un utile di esercizio ante imposte di € 602 e utile netto, di € 573;
- la società Boniter S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie: gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. (0,08%): sede in Roma, Via di Santa Teresa n.60, Codice Fiscale e Numero REA 80035370586 - Cod.ATECO 71201 – attiva, rientrante tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l., proprietaria dell'immobile situato in Roma e adibito a sede nazionale di ANBI e SNEBI, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica italiani;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 65.572,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,56;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 25.812,00 e un utile netto di € 77,00;
- la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un Patrimonio Netto di € 76.151 e un Capitale Sociale di € 74.500, rispetto alla partecipazione consortile dell' 0,08% registrata per € 64,00;
- la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 13.834 e un utile netto di € 579;
- la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2020 un Patrimonio Netto di € 76.149 e un Capitale Sociale di € 74.500, rispetto alla partecipazione consortile dell' 0,08% registrata per € 64,00;
- nel corso dell'anno 2020 e 2021 è stata modificata la ragione sociale, riprendendo il nome originale di Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l., e lo statuto;
- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2020 un utile di esercizio ante imposte di € 39.593 e un utile netto di € 0;
- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2021 un utile di esercizio ante imposte di € 30.716 e un utile netto di € 1.806;
- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2022 un utile di esercizio ante imposte di € 37.921,00 e un utile netto di € 14.276,00;
- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2023 un utile di esercizio ante imposte di € 38.728 e un utile netto di € 14.850;
- la Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. non presenta al 31.12.2023 particolari criticità finanziarie: non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

DATO ATTO, inoltre, che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata e delle iniziative condivise con i soci, si intendono mantenere soltanto le società Boniter s.r.l. e Società Immobiliare Santa Teresa s.r.l., che presentano un sostanziale equilibrio economico e hanno proceduto ad operazioni di contenimento dei costi e di adeguamento statutario;

PRESO ATTO che sono state redatte le schede di rilevazione per gli adempimenti previsti per il censimento annuale e per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal

Consorzio, sulla base dei modelli emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12.11.2024;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni detenute nelle società Boniter s.r.l. e Società Immobiliare Santa Teresa s.r.l.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere con i poteri del Consiglio dei Delegati all'adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 – Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti e dare efficacia allo stesso nelle tempistiche indicate dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 11 comma 2 lett. q bis) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs.n.175/2016, la Revisione annuale delle partecipazioni direttamente detenute dal Consorzio alla data del 31.12.2023, accertandole come da relazione acquisita a prot. n. 10808 dd. 29.11.2024 ad oggetto Relazione tecnica e Schede di dettaglio sulle singole partecipazioni;
- di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti partecipazioni “dirette”, ex artt. 20 e 24 del D.Lgs.n.175/2016 per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e trattati in dettaglio nelle schede inserite nell'allegato 1- Relazione tecnica e Schede di dettaglio sulle singole partecipazioni- aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative come segue:

Denominazione Società	Quota di partecipazione al 31.12.2023	Esiti della revisione periodica
BONITER S.r.l.	1,58%	Mantenimento della partecipazione (art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016). Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.
SOCIETA' IMMOBILIARE SANTA TERESA S.r.l.	0,08%	Mantenimento della partecipazione (art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016). Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.

- di precisare, per quanto concerne il mantenimento della partecipazione nelle società Boniter S.r.l. e Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l., che la convenienza economica del mantenimento delle partecipazioni risulta dall'evidenza che essendo ANBI l'Associazione di categoria di riferimento dei consorzi italiani, nel caso in cui venissero vendute le quote delle società, i consorzi associati

dovrebbero comunque contribuire all'acquisto o all'affitto di un altro immobile da adibire a sedi di ANBI e che ciò potrebbe comportare un onere probabilmente maggiore per i consorzi medesimi;

- di precisare che sono registrate al patrimonio altre due partecipazioni in soggetti giuridici non qualificati come società, tra cui il CEA Consorzio Energia Acque di Ferrara ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area dell'Aussa Corno in liquidazione, quest'ultimo cessato il 05.06.2024, le quali non sono contemplate nel presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Consorzio;
- di procedere, ai sensi di legge e di statuto, alla realizzazione degli indirizzi ivi contenuti;
- di pubblicare la presente ricognizione sul sito istituzionale del Consorzio;
- di comunicare al competente organo istituito presso il Ministero delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei Conti l'esito della presente ricognizione, ai sensi del D.Lgs.n.175/2016;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla assunzione degli atti inerenti e conseguenti l'attuazione del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza descritte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 05.12.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 12.12.2024
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.11.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr. Armando Di Nardo)